



*Comune di CARREGA Ligure*

*Via Capoluogo, 48  
15060 CARREGA Ligure (AL)*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. 20

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P.C.M. 25.05.2017 DI DEFINIZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2017.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì 29 del mese di Agosto alle ore 17 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questa **GIUNTA COMUNALE**

All'appello risultano:

| N. d'ord. | COGNOME E NOME                 | Presenze  |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 1         | GUERRINI Marco<br>- SINDACO    | <b>SI</b> |
| 2         | CROSETTI Fausto<br>- ASSESSORE | <b>SI</b> |
| 3         | CHIESA Gianni<br>- ASSESSORE   | <b>SI</b> |

Registrata l'assenza del Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Guerrini Marco** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore assume la presidenza, nomina segretario verbalizzante il Signor Chiesa Gianni e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



*Comune di CARREGA Ligure*

*Via Capoluogo, 48  
15060 CARREGA Ligure (AL)*

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che con D.P.C.M. del 25/05/2017 (G.U. n. 144 del 23.06.2017) è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

**Visto** l'art. 1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012 in virtù del quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera d) del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del precedente comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012; della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base di spettanza comunale;
- della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi Fondo sperimentale di riequilibrio e trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;
- delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012;

2) della soppressione dell'imposta municipale propria sulle abitazioni principali e dell'istituzione del tributo per i servizi indivisibili;

3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

**Evidenziato** che:

- la partecipazione di ciascun comune alla formazione del fondo solidarietà del fondo solidarietà è determinata nell'allegato 1 al predetto DPCM ed è rappresentata da una quota del gettito IMU;
- la quota del fondo solidarietà da attribuire a questo Ente è invece negativa e genera una ulteriore quota da trattenere da parte dell'Agenzia delle Entrate e da versare al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 7 del DPCM citato (come da allegato 4);
- le modalità di determinazione della quota da attribuire ai comuni prendono anche in considerazione, per un quota percentuale, i fabbisogni standard che tengono conto solo in minima parte delle caratteristiche dei comuni fortemente turistici, come nel caso di specie, (ove i costi non possono essere parametrati alla popolazione residente);

**Ricordato** che lo scorso 7 febbraio il TAR Lazio ha annullato il D.P.C.M. di definizione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2015 con le sentenze n. 2552 (ricorso Comune di Padova, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca ANTONINI), 2553 (ricorso Comune di Cotronei) e 2554 (ricorso 44 Comuni del trevigiano, rappresentati e difesi dall'Avv. Luca ANTONINI), mentre, con sentenza in data 22.02.2017, n. 2722, relativamente al ricorso presentato dai Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea (rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo SCAPARONE), ha fatto rilevare che nell'udienza dell'8.02.2017, erano stati esaminati ed accolti i ricorsi proposti da altri comuni, avverso i medesimi atti impugnati e come l'annullamento di un atto amministrativo generale - quale è il d.P.C.m. impugnato, con il quale sono state definite e ripartite le risorse destinate al fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015 per tutti i Comuni d'Italia - produca effetti *erga omnes* e, pertanto, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l'atto impugnato risulta essere stato già annullato in sede giurisdizionale;

**Ricordato** che l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" aveva già attivato un'iniziativa di coordinamento con i "Comuni incapienti" di tutta Italia ed insieme a diversi Comuni ha attivato lo strumento dell'intervento e, segnatamente, dell'intervento *ad opponendum* nei riguardi dell'appello avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento, previa sospensione, delle sentenze del TAR Lazio n. 2552/2017 e n. 2554/2017, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero dell'Interno e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**Atteso** che nel caso di questo Comune, secondo le previsioni del suddetto D.P.C.M. del 25/05/2017, la quota del gettito IMU 2017 stimato da trattenere per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2017 di cui all'art. 2, comma 3 (quota del 22,43%) risulta pari ad € 40.616,68 inoltre le ulteriori somme da trattenere da parte dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 7 del Dpcm 25/05/2017 ammontano ad € 20.316,20 per un totale trattenuto dallo Stato pari ad € 60.932,88;

**Evidenziato** che:

- il combinato disposto delle norme di riferimento per la formazione del fondo solidarietà comunale determina un impoverimento delle casse comunali non solo notevole, ma anche sproporzionalmente alto rispetto a quello subito da altri comuni e si fonda, come nel caso dei fabbisogni standard, su elementi che tengono poco conto delle realtà fortemente turistiche;
- rispetto alla quota del fondo di solidarietà relativa ai costi standard è evidente l'illegittimità del metodo, che non tiene conto dei Comuni con elevati flussi turistici (a titolo di esempio si fa riferimento ai fabbisogni standard, come ricavati dal sito <http://www.opencivitas.it/>);

**Atteso** che sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che vi siano elementi per impugnare innanzi al Tribunale amministrativo competente il D.P.C.M. del 25.05.2017 con cui è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, nonché gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;

**Evidenziato** che l'azione giudiziaria, inserita dunque in un più ampio disegno di reazione ad una azione amministrativa centrale che si assume illegittima, viene condivisa contestualmente da tutti i Comuni che hanno aderito all'iniziativa intrapresa dai Comuni dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", che lamentano la lesione dei medesimi interessi, e pertanto viene manifestata l'intenzione di proporre un ricorso congiunto o di analogo tenore;

**Atteso** che per il caso di specie risulta naturalmente opportuno conferire l'incarico al medesimo avvocato che ha patrocinato i Comuni dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" nella precedente causa avanti al TAR Lazio per l'annullamento del d.P.C.m. 10.09.2015 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015 e nell'intervento ad opponendum, meglio specificato precedentemente, tenuto anche conto dei tempi ristretti per la predisposizione, la notifica ed il deposito del ricorso, coordinato tra tutti i comuni, che non consentirebbero comunque l'attivazione di procedure diverse dall'affidamento diretto e dell'evidente economia che deriva dalla suddivisione della spesa tra più soggetti;

**Richiamata**, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31.05.2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad

attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11.05.2012;

**Evidenziato** comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, prevede l'affidamento in economia dei servizi legali in senso lato e prevede la possibilità di affidamento diretto per importi non superiori ad € 40.000,00 al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

**Evidenziato** ancora che in riferimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 4.07.2011 e con specifiche indicazioni riportata nella Faq ha precisato che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (come nel caso di specie);

**Atteso** che è stata richiesta la collaborazione dell'Avv. Paolo SCAPARONE, che ha confermato la propria disponibilità ad assumere la rappresentanza e difesa per la presentazione del ricorso avanti al Tar del Lazio contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, indicando, con mail in data 31.07.2017, anche una somma presunta necessaria dell'importo di €. 18.000,00, oltre oneri previdenziali e fiscali, rimborso della tassa di contributo unificato e spese di notifica (€. 750,00), per complessivi €. 23.588,40;

**Atteso** che l'Unione Montana in data 04.08.2017 ha trasmesso comunicazione per la manifestazione di adesione all'azione, precisando che il riparto delle spese legali a carico di ciascun Comune aderente ammonta a complessivi €. 800,00, da suddividere su due annualità, come segue:

- per € 500,00 sul bilancio 2017;
- per € 300,00 sul bilancio 2018;

**Atteso** che è stato condiviso con l'Avvocato che si intende incaricare che l'eventuale adesione di altri Comuni all'azione non comporterà alcun aumento della spesa anzi una riduzione proporzionale della spesa per ciascun Comune rispetto al riparto oggi operato;

**Rilevata** la competenza della Giunta Comunale in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 (trattasi indubbiamente di atto di governo contraddistinto da elevata discrezionalità politica-amministrativa) e delle disposizioni del vigente statuto comunale (vedasi anche Sentenza 730/2012 del Consiglio di Stato a valere per i Comuni che dispongono di Avvocatura e, di converso, per i

restanti Comuni);

**Visti** i pareri favorevoli di cui all'art. 49 e n. 147/bis del TUEL, n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

## **DELIBERA**

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di disporre impugnativa avanti al tribunale amministrativo competente per l'annullamento del d.p.c.m. 25.05.2017 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017;
3. Di affidare incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente all'Avv. Prof. Scaparone Paolo, con sede in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 14, P.Iva 08406610017;
4. Di evidenziare che le spese legali vengono condivise tra diversi comuni e pertanto la spesa per ogni comune per la rappresentanza e difesa, come ipotizzata in premessa, ammonterebbe ad € 800,00, da suddividere su due annualità per €. 500,00 nel bilancio 2017 (il giudizio si articolerà presumibilmente sul 2017 e sul 2018);
5. Di dare atto che l'eventuale adesione di altri Comuni (oltre a quelli che hanno già manifestato l'interesse all'azione) non comporterà alcun aumento della spesa anzi una riduzione proporzionale della spesa per ciascun Comune rispetto al riparto oggi operato;
6. Di demandare al Responsabile Amministrativo l'affidamento dell'incarico legale nei termini delineati in premessa e l'assunzione del relativo impegno di spesa;
7. Di dare atto che la somma necessaria, di €. 800,00 è disponibile per €. 500,00, sul cap. 10104100 del bilancio 2017 e per €. 300,00 sul cap. n. 10104100 del bilancio 2018, dando atto che si precederà alla registrazione dei suddetti impegni di spesa con determinazione del responsabile competente;
8. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 e dall'art. 147/bis, del T.U.E.L. 267/2000;

9. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. con seconda distinta votazione espressa in forma palese, con esito unanime favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to GUERRINI Marco

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to: CROSETTI Fausto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to: CHIESA Gianni

---

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to: CHIESA Gianni

.....

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 8 Settembre 2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li, Carrega Ligure 8 Settembre 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to: CHIESA Gianni

.....

---

---

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, Carrega Ligure 8 Settembre 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
F.to: CHIESA Gianni

.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

.....

.....

---

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

.....

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 8 Settembre 2017 per 15 giorni consecutivi e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li, Carrega Ligure 8 Settembre 2017

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

.....

---